



Allegato "A"

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CAPACCIO - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - GIUNGANO - LAURINO - MAGLIANO VETERE -
MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine ☎ 0828/941132-941000

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ORGANIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO
E L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DEL
CONSIGLIO GENERALE**

Approvato con delibera di Consiglio Generale n. 11 del 14.06.2005

Q

Presidente del Consiglio
Massimo Passaro



SEGRETIARIO GENERALE
Dot.ssa Anna Desimone



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

LBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CAPACCIO - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - GIUNGANO - LAURINO - MAGLIANO VETERE -
MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine ☎ 0828/941132-941000

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Sede delle adunanze
- Art. 3 Interpretazione di questioni particolari
- Art. 4 Maggioranza e minoranza

TITOLO II - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE

Capo I° - Il Consiglio - costituzione, insediamento, durata in carica e rinnovo

- Art. 5 Seduta di primo insediamento
- Art. 6 Convalida degli eletti
- Art. 7 Adempimenti della prima seduta

Capo II° - Presidenza del Consiglio Generale

- Art. 8 Il Presidente del Consiglio
- Art. 9 Revoca del Presidente del Consiglio

Capo III° - Gruppi Consiliari

- Art. 10 Composizione dei Gruppi Consiliari
- Art. 11 Gruppo misto
- Art. 12 Denominazione dei gruppi
- Art. 13 Presidenza dei gruppi Consiliari
- Art. 14 Conferenza dei capigruppo

CAPO IV° - Commissioni Consiliari

- Art. 15 Commissioni Consiliari
- Art. 16 Risorse per il funzionamento degli organismi Consiliari
- Art. 17 Sede ed attribuzioni del Consiglio Generale

TITOLO III - I CONSIGLIERI DELLA COMUNITA'

Capo I° - Diritti e prerogative dei Consiglieri

- Art. 18 Diritto all'esercizio del mandato
- Art. 19 Diritti di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie
- Art. 20 Diritti di iniziativa
- Art. 21 Interpellanze
- Art. 22 Mozioni
- Art. 23 Mozioni di sfiducia
- Art. 24 Ordini del giorno
- Art. 25 Interrogazioni



apo II° Doveri del Consiglieri

- t. 26 Doveri dei Consiglieri
- rt. 27 Obbligo del segreto
- t. 28 Astensione facoltativa e obbligatoria

AP0 III° - Durata in carica

- t. 29 Entrata in carica dei Consiglieri
- t. 30 Dimissioni dei Consiglieri
- t. 31 Decadenza dei Consiglieri

IT0LO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE

- t. 32 Sessioni

- t. 33 Avvisi di convocazione
- t. 34 Modalita' per la consegna degli avvisi di convocazione
- t. 35 Seduta deserta
- t. 36 Seconda convocazione

apo II° - Adempimenti preliminari alle sedute

- t. 37 Iniziativa e deposito dei documenti
- t. 38 Numero legale per la validita' delle sedute
- t. 39 Numero legale per la validita' di particolari sedute e deliberazioni

apo III° - Svolgimento delle sedute

- t. 40 Apertura delle sedute
- t. 41 Sospensione e aggiornamento della seduta
- t. 42 Norme generali sulla discussione
- t. 43 Regole per la discussione delle proposte
- t. 44 Disciplina degli interventi
- t. 45 Questione pregiudiziale e sospensiva
- t. 46 Presentazione di emendamenti
- t. 47 Discussione degli emendamenti
- t. 48 Fatto personale

- t. 49 Mozione d'ordine
- t. 50 Chiusura della discussione
- t. 51 Dichiarazione di voto

apo IV° Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

- t. 52 Comunicazioni e commemorazioni
- t. 53 Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno
- t. 54 Risposta alle interrogazioni
- t. 55 Svolgimento delle interpellanze
- t. 56 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- t. 57 Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

apo V° - Pubblicita' delle sedute

- t. 58 Deroche alla pubblicita' delle sedute Consiliari
- rt. 59 Presenze nelle sedute segrete
- t. 60 Comportamento del pubblico

apo VI° - Operazioni di votazione

- t. 61 Sistemi di votazione
- t. 62 ordine delle votazioni
- t. 63 Votazione palese
- t. 64 Votazione segreta
- t. 65 voto limitato
- t. 66 Calcolo della maggioranza
- t. 67 Computo dei votanti
- t. 68 proclamazione dell'esito delle votazioni
- rt. 69 Irregolarita' nella votazione
- t. 70 Parita' di voti

apo VII° - Verbali delle sedute

- t. 71 Verbale

IT0LO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

- t. 72 Struttura e forma delle deliberazioni Consiliari
- t. 73 Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta



[Handwritten signature or mark]

- Art. 74 Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 75 Esecutività delle deliberazioni
- Art. 76 Deliberazioni del Bilancio e del Conto Consuntivo
- Art. 77 Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

TITOLO VI° - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

- Art. 78 Mozione di sfiducia
- Art. 79 Documento politico - programmatico di mandato
- Art. 80 Approvazione del regolamento e successive modifiche
- Art. 81 Rinvio
- Art. 82 Entrata in vigore



[Handwritten signature]

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Generale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'Assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa.

Art. 2

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono nella sala appositamente predisposta presso la sede della Comunità Montana .

2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute Consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio della Comunità' su deliberazione della Giunta Esecutiva .

3. In tutte le sale di riunione del Consiglio e delle sue articolazioni organizzative, nonché nelle aree attigue alle stesse e negli spazi dedicati al pubblico è fatto divieto di fumare.

4. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea; le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare, unitamente al gonfalone della Comunità' Montana.

Art. 3

Interpretazione di questioni particolari

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente del consiglio , ispirandosi ai principi generali, sentito il parere dei capigruppo consiliari e del Segretario Generale.

2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri , relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del Consiglio , che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.



3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

Art. 4

Maggioranza e minoranza

1. Quando le disposizioni del regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i consiglieri che hanno sottoscritto o espresso voto favorevole al documento politico-programmatico per l'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva e i consiglieri che abbiano dichiarato formalmente, in seguito di aderire alla maggioranza ed al programma .
2. Per minoranza devono intendersi gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato formalmente di ritirare la loro adesione.

TITOLO II

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE

Capo I – Il Consiglio - Costituzione, insediamento, durata in carica e rinnovo

Art. 5

Seduta di primo insediamento

1. Il Consiglio della Comunità Montana ha una durata di cinque anni.
2. Al fine di individuare il decorso del quinquennio di validità del Consiglio Generale si fa riferimento alla data in cui è avvenuta l'elezione del Presidente della Giunta Esecutiva in carica alla data di adozione del presente regolamento.
3. Il Consiglio decade qualora debbano procedere al rinnovo dei Consigli almeno la metà più uno dei Comuni facenti parte della Comunità , o nel caso in cui si dimettano o decadano dalla carica la maggioranza dei consiglieri in carica .
4. Nel caso in cui , all'atto del rinnovo del consiglio generale della Comunità di cui ai precedenti commi, un Comune non abbia dovuto procedere al rinnovo del consiglio , esso è tenuto a rinnovare i propri rappresentanti negli stessi termini degli altri Comuni.
5. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento dei Consigli Comunali i Comuni esprimono i loro rappresentanti nel Consiglio della Comunità Montana con le modalità previste dalle vigenti normative .
6. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento delle deliberazioni esecutive di nomina dei rappresentanti di almeno la metà più uno dei Comuni.



7. La prima seduta del Consiglio è convocata dal presidente del Consiglio uscente ed è presieduta dal Consigliere piu' anziano per eta'.

8. Qualora il Consigliere anziano sia assente o si rifiuti di presiedere Il Consiglio, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 6

Convalida degli eletti

1. Per quanto concerne la durata in carica dei consiglieri della Comunità Montana si applica il principio della prorogatio tranne nei casi di gestione commissariale conseguita a scioglimento del consiglio generale per infiltrazione mafiosa o camorristica.

2. Ai sensi dell'articolo 141 e ss. del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, i componenti cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare le proprie funzioni sino alla convalida delle nomine dei successori.

3. Al Consiglio della Comunità Montana è riservata la convalida delle nomine dei propri componenti. A tal fine, nella seduta di insediamento in caso di rinnovo totale o nella prima seduta successiva alla comunicazione delle intervenute nomine o sostituzioni nel caso di rinnovo parziale, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ed anche se non sia stato presentato alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la incompatibilità o la ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge.

4. Alla seduta nella quale si delibera la convalida, i Consiglieri da convalidare possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare della loro convalida.

5.- La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 7

Adempimenti della prima seduta

1. Nella seduta di primo insediamento del Consiglio (art. 5 comma 1) e subito dopo la convalida degli eletti, nella stessa riunione, o in una riunione aggiornata della medesima seduta, il consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, a norma dell'art. 13bis dello Statuto.

2. Una volta eletto, il Presidente assume immediatamente le funzioni.

Capo II - Presidenza del Consiglio Generale

Art. 8

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e con votazione palese.
2. Se non si raggiunge il quorum dei voti necessari all'elezione si procederà a nuova votazione in una successiva seduta da convocarsi entro e non oltre i venti giorni successivi.
3. In tal modo si procederà fino alla definitiva elezione del Presidente del Consiglio.
4. Il Presidente rappresenta il Consiglio Generale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.
5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
6. In particolare il Presidente:
 - a) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - b) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - d) mantiene l'ordine nella sala consiliare;
 - e) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento, e può sospendere o togliere la seduta facendone prendere nota nel verbale;
 - f) partecipa senza diritto di voto come componente di diritto alle Commissioni Consiliari.
7. Il Presidente dispone della sala consiliare in cui si svolgono le sedute.
8. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio le relative funzioni sono esercitate dal Presidente della Comunità Montana.

Art. 9

Revoca del Presidente del Consiglio

1. La proposta di revoca del Presidente deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.



7. La prima seduta del Consiglio è convocata dal presidente del Consiglio uscente ed è presieduta dal Consigliere piu' anziano per eta'.

8. Qualora il Consigliere anziano sia assente o si rifiuti di presiedere Il Consiglio, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 6

Convalida degli eletti

1. Per quanto concerne la durata in carica dei consiglieri della Comunita' Montana si applica il principio della prorogatio tranne nei casi di gestione commissariale conseguita a scioglimento del Consiglio Generale per infiltrazione mafiosa o camorristica.

2. Ai sensi dell'articolo 141 e ss. del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, i componenti cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare le proprie funzioni sino alla convalida delle nomine dei successori.

3. Al Consiglio della Comunità Montana è riservata la convalida delle nomine dei propri componenti. A tal fine, nella seduta di insediamento in caso di rinnovo totale o nella prima seduta successiva alla comunicazione delle intervenute nomine o sostituzioni nel caso di rinnovo parziale, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ed anche se non sia stato presentato alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la incompatibilita' o la ineleggibilita' di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge.

4. Alla seduta nella quale si delibera la convalida, i consiglieri da convalidare possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare della loro convalida.

5.- La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 7

Adempimenti della prima seduta

1. Nella seduta di primo insediamento del Consiglio (art. 5 comma 1) e subito dopo la convalida degli eletti, nella stessa riunione, o in una riunione aggiornata della medesima seduta, il consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, a norma dell'art. 13bis dello Statuto.

2. Una volta eletto, il Presidente assume immediatamente le funzioni.



2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione; essa è votata per appello nominale ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Se la proposta di revoca viene approvata, il consiglio è convocato entro dieci giorni per la elezione del nuovo Presidente; Il consigliere anziano convoca e presiede il consiglio fino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio.

Capo III - Gruppi consiliari

Art. 10

Composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri che intendono, eventualmente, aderire ad un gruppo Consiliare devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio entro 10 giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio, o della loro convalida .

2. I consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare entro dieci giorni dalla convalida a quale gruppo consiliare intendono, eventualmente, aderire.

3. Non possono essere costituiti gruppi consiliari con un numero di componenti inferiore a tre , salvo il caso di costituzione del gruppo misto

4. Qualora nel corso del mandato amministrativo i componenti di un gruppo si riducano ad un numero inferiore a tre, il gruppo è considerato automaticamente sciolto ed i consiglieri che ne facevano parte possono aderire ad un altro gruppo entro 10 giorni dallo scioglimento.

6. I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di tre, costituire un nuovo gruppo consiliare dandone comunicazione al Presidente del Consiglio della Comunità'. Qualora, invece, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio in forma scritta, vistata per accettazione dal capogruppo del gruppo cui intendono aderire.


Art. 11

Gruppo misto

1. Il gruppo misto è costituito dal, o dai , consiglieri che , previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale, non intendono aderire ad alcuno dei gruppi consiliari già presenti o si dissociano dal gruppo di appartenenza e manifestano la volontà di costituirsi o di aderire al gruppo misto.

2. Il gruppo misto può essere composto anche da un solo consigliere cui sono riconosciuti i diritti e le prerogative spettanti agli altri gruppi Consiliari.

3. Qualora il gruppo misto sia formato da due o più Consiglieri, agli stessi corre l'obbligo di comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale, contestualmente al verificarsi della costituzione , la designazione del capo gruppo.



In caso di parita' di voti viene eletto capogruppo il piu' anziano di eta'.

4. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo gruppo ad ogni effetto il Consigliere piu' anziano di eta'.

Art. 12

Denominazione dei gruppi

1. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.

2. Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 13

Presidenza dei gruppi consiliari

1. Ogni gruppo consiliare formalmente costituito deve comunicare entro 15 giorni dall'insediamento del Consiglio Generale per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale il nome del proprio capo gruppo.

2. Con lo stesso procedimento dovranno segnalare le successive variazioni della persona del capogruppo.

3. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo gruppo, ad ogni effetto, il Consigliere del gruppo piu' anziano di eta'.

In caso di parita' di voti viene eletto il piu' anziano di eta'.

Art. 14

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Presidente del Consiglio, ed è composta da tutti i capigruppo consiliari; essa concorre a definire la programmazione dei lavori consiliari, a stabilirne l'ordine del giorno del Consiglio Generale, la data ed il luogo e quant'altro risulti utile per il proficuo andamento della attività del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo esercita inoltre le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento nonché quelle eventualmente assegnate dal Consiglio Generale con appositi atti.

2. Il Presidente del Consiglio Generale convoca e presiede, con diritto di voto, la conferenza dei capigruppo. Alla seduta della conferenza partecipano il Presidente della Comunita' Montana o suo delegato.



[Handwritten signature]

3. Della suddetta conferenza viene redatto verbale a cura di apposito dipendente designato dal Segretario Generale.

4. La Conferenza è ordinariamente convocata per stabilire la data di convocazione e la formulazione dell'ordine del giorno tenuto conto delle proposte di argomenti presentati dal Presidente della Comunità Montana, dalla Giunta esecutiva e dai singoli Consiglieri.

5. In caso di assenza o impedimento i capigruppo consiliari hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.

6. Ai fini della applicazione delle norme di cui al Capo IV del Titolo III del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, la Conferenza dei Capigruppo è equiparata, a tutti gli effetti, alle Commissioni Consiliari permanenti.

Capo IV - Commissioni consiliari

Art. 15

Commissioni Consiliari

Le norme che disciplinano la costituzione, sulle attribuzioni ed il funzionamento delle commissioni consiliari sono contenute nel regolamento per le commissioni consiliari approvato con delibera del Consiglio Generale n. 26 del 20.12.2004.

Art. 16

Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari

1. Il bilancio garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio Generale, dei gruppi Consiliari costituiti, delle commissioni Consiliari, per le ordinarie attività istituzionali e per l'efficienza dei suoi Uffici.

1. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal Segretario Generale.

Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta esse sono proposte dal Presidente della Comunità Montana su richiesta del Consiglio Generale.

Art. 17

Sede ed attribuzioni del Consiglio Generale

Al Consiglio Generale, alle Commissioni Consiliari ed ai gruppi Consiliari costituiti sono assegnati nella sede della Comunità locali idonei, personale di supporto e la strumentazione organizzativa necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.



TITOLO III

I CONSIGLIERI DELLA COMUNITA'

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri

Art. 18

Diritto all'esercizio del mandato

1. I consiglieri hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni agli stessi spettanti i consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
3. I consiglieri formalmente autorizzati dal Presidente del Consiglio Generale a recarsi, in ragione del loro mandato, fuori dal territorio Comunitario, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute; Tale norma si applica anche per la partecipazione alle riunioni degli Organi Nazionali e Regionali.

Art. 19

Diritti di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. In particolare, i Consiglieri, al fine di cui sopra, possono prendere visione degli atti ed estrarre copia degli atti deliberativi e determine della Comunità Montana.
2. L'esercizio dei diritti di cui al precedente comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Responsabile del Settore e solo, in sua assenza al responsabile del relativo procedimento.
3. Il rilascio della copia avviene ove possibile immediatamente e comunque entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo per gli atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene concordato il maggior termine.
4. La copia è rilasciata dal responsabile del settore competente che ne darà comunicazione al Segretario Generale.
5. In caso di mancato rispetto dei termini del rilascio delle copie di cui sopra il responsabile del Settore è tenuto a darne motivata giustificazione al richiedente e notizia al Segretario Generale.



ART. 20

Diritti di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; a tal fine essi hanno facoltà di proposta di deliberazione inerenti materie di competenza del Consiglio ed emendamenti sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

2. I Consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno, in conformita' alle norme recate nel presente capo.

1. I documenti di cui al comma due debbono essere presentati in forma scritta e debbono essere sottoscritti da uno o piu' Consiglieri; l'esame dei medesimi avviene di norma nella prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 21

Interpellanze

2. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente della Comunita' o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del Presidente dell'Ente stesso o della Giunta o se, come e quando, si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, la Comunita'.

ART 22

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, volto ad impegnare secondo un certo orientamento l'attivita' dell'Amministrazione Comunitaria in ordine ad un argomento determinato, oppure in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atti del Presidente della Comunita' o della Giunta, ovvero a promuovere una deliberazione del Consiglio o della Giunta su un particolare argomento o ad esprimere un giudizio sulla attivita' dell' Amministrazione.

ART 23

Mozione di sfiducia

3. La mozione di sfiducia è regolata dall'art. 28 dello Statuto.

ART 24

Ordini del giorno

1. Il Presidente della Comunita' Montana, la Giunta, ovvero uno o più consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere



politico, con il quale il Consiglio esprime il proprio orientamento in ordine ad un problema o argomento determinato.

4. La presentazione degli ordini del giorno va effettuata, di norma, non oltre l'inizio della seduta Consiliare, al Presidente del Consiglio Generale, che ne ammette l'esame nella stessa seduta in conformità ai principi dettati dalla Conferenza dei Capigruppo.

ART. 25

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente, o alla Giunta, per ottenere informazioni sulla attività della amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti, se si siano presi, o si stiano per prendere, provvedimenti su questioni determinate.

5. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, ed in tal caso il Presidente è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione.

CAPO II Doveri dei Consiglieri.

Art.26

Doveri dei Consiglieri

E' obbligo dei Consiglieri regolarmente convocati di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze.

ART. 27

obbligo del segreto

Il Consigliere nell'espletamento del proprio mandato ha il dovere del segreto d'ufficio, per informazioni e fatti dei quali viene a conoscenza e per i quali ciò sia previsto da leggi o da regolamenti.

Art. 28

Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione; sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.



[Handwritten signature]

2. I consiglieri astenuti di cui al precedente comma 1 concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

3. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti della Comunità Montana e degli Enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

4. Il divieto di cui al comma 3 comporta per i consiglieri interessati anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; detti consiglieri non vengono computati al fine della formazione del numero legale.

5. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

Capo III - Durata in carica

Art. 29

Entrata in carica dei consiglieri

I consiglieri della Comunità entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica all'atto della esecutività della deliberazione di nomina.

Art. 30

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio e devono essere presentate personalmente al protocollo dell'Ente che le assume nell'ordine di presentazione;

2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo, con spedizione postale, per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.


3. Il Consiglio Generale provvede alla surroga non appena il comune di appartenenza del dimissionario provvederà a comunicare la nomina del nuovo rappresentante.

4. La Comunità Montana dovrà immediatamente comunicare al rispettivo Comune le avvenute dimissioni dalla carica di consigliere della Comunità.

Art. 31

Decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri decadono dalla carica qualora senza un giustificato motivo restino assenti per tre sedute consecutive del Consiglio.



2. Qualora si accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un consigliere in carica, il Presidente del Consiglio gli contesta, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni.

3. Nel caso che ritenga le giustificazioni prodotte non idonee a far venir meno la decadenza, ovvero qualora non siano state prodotte giustificazioni nel termine assegnato, il suddetto Presidente, previo parere non vincolante della Commissione Affari generali, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Generale la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato.

4. Il Consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, provvedendo alla surrogazione nei modi e forme previsti dal presente regolamento.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE

Art. 32

SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:

- piano di sviluppo e suoi aggiornamenti – Piani annuali e pluriennali;
- bilancio di previsione annuale, pluriennale e relazione previsionale e programmatica;
- rendiconto di gestione;
- verifica degli equilibri di bilancio;
- approvazione e modifiche dei Regolamenti dell'Ente e dello Statuto.

2. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria per l'approvazione dei seguenti atti ed in ogni altra ipotesi:

- convalida dei Consiglieri;
- elezione del Presidente del Consiglio;
- surroga dei Consiglieri cessati dalla carica;
- elezione del Presidente e della Giunta .

3. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti che rendono necessaria la riunione.

art. 33

Avvisi di convocazione

1. La convocazione dei componenti il Consiglio è disposta mediante avvisi scritti dal Presidente del Consiglio .

2. La richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri assegnati deve riguardare una materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla




competenza del Consiglio; la relativa convocazione deve essere disposta dal Presidente entro e non oltre venti giorni dall'arrivo della richiesta.

3. L'avviso di convocazione viene inviato ai singoli Consiglieri .
4. L'avviso contiene l'elencazione degli argomenti da trattare, che costituisce l'ordine del giorno.
5. L'avviso, oltre al giorno, all'ora e al luogo della seduta, deve altresì indicare se si tratta di seduta ordinaria, straordinaria o urgente. L'avviso può indicare anche la data di 2° convocazione.
6. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'Albo Pretorio dell'Ente e trasmesso ai Comuni facenti parte della Comunità Montana per la pubblicazione ai relativi albi pretori entro il giorno precedente a quello della seduta.
7. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
8. Per le sedute straordinarie l'avviso deve essere recapitato almeno tre giorni prima della riunione.
9. Nei casi di urgenza basta che l'avviso con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno sia comunicato 24 ore prima.
10. Nel caso in cui, dopo la consegna dell'avviso di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti da trattare, occorre darne comunicazione ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima.
11. Il Consiglio Generale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno.
12. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Presidente della Comunità, dell'Assessore competente per materia, e dai Consiglieri proponenti, di norma senza votazioni.

Art. 34

Modalità per la consegna degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere e, qualora il consigliere sia assente, la consegna è valida purché sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata; l'avviso è spedito a mezzo posta raccomandata, con telegramma, o consegnato a mano da apposito dipendente incaricato con decreto dal Presidente del Consiglio. Può essere inviato per fax o' posta elettronica ove ci sia richiesta scritta da parte dei consiglieri .



Art. 35

Seduta deserta

1. Ove il numero legale non venga raggiunto entro un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta e la rinvia ad altra data, sentita la conferenza dei capigruppo.

Art. 36

Seconda convocazione

1 L'avviso spedito per la prima convocazione può prevedere anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

2. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione.

3. L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.

CAPO II - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE

Art. 37

Iniziativa e deposito dei documenti

1. L'iniziativa delle proposte da inserire nell'ordine del giorno spetta al Presidente della Comunità Montana, alla Giunta, alla conferenza dei capigruppo nonché ai singoli Consiglieri.

2. Le proposte avanzate dal Presidente della Comunità, dalla Giunta e dai singoli consiglieri, che debbono comunque rientrare nella competenza del consiglio Generale ed essere compiutamente istruite, vanno presentate per iscritto al Presidente del Consiglio che di norma le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione.

3. L'assessore delegato agli affari istituzionali prenderà le opportune iniziative per acquisire, sugli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, il parere consultivo delle Commissioni Consiliari competenti per materia.

4. Le proposte ed i relativi documenti sono depositati presso la Segreteria dell'Ente, a disposizione dei consiglieri, almeno due giorni lavorativi prima della riunione del Consiglio.



Art. 38


Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Generale è di norma necessaria la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, ad eccezione dei casi contemplati dal successivo articolo.
2. Nel quorum di un terzo dei consiglieri non e' computato il Presidente della Comunita' Montana.
3. Qualora nel corso della seduta il Presidente del Consiglio accerti, anche su richiesta di un consigliere, la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa sino a quando non sia presente in aula il numero di consiglieri stabilito dal presente articolo; qualora ciò non avvenga entro trenta minuti dalla sospensione, il Presidente chiude la seduta e la rinvia ad altra data, sentita la conferenza dei capigruppi.

ART. 39

Numero legale per la validità di particolari sedute e deliberazioni

1. Per la validità della seduta per la trattazione degli argomenti sottoindicati dal punto a) al punto h) richiede il quorum costitutivo della maggioranza dei Consiglieri assegnati e per l'adozione delle rispettive deliberazioni Consiliari si richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati:
 - a) adozione di regolamenti;
 - b) elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva ;
 - c) piano pluriennale di sviluppo socio-economico (e sue variazioni, aggiornamenti ecc.) ;
 - d) programmi annuali operativi ;
 - e) progetti speciali integrati ;
 - f) piani di Settore
 - g) elezione Revisore dei Conti
 - h) elezione Presidente del Consiglio Generale
2. per la validità della seduta per la trattazione degli argomenti di cui ai sottoelencati punti I e L e per l'adozione delle rispettive deliberazioni si applicano le norme del D.Lgvo n. 267/200 .
 - i) referendum consultivo - mancato recepimento delle indicazioni approvate.
 - l) adozione e modifica dello Statuto della Comunita'.



3. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi descritti in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

4. I consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano nel numero dei votanti.

5. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.

6. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, o l'elezione sia prevista con voto limitato, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Capo III - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 40

Apertura della seduta

1. Dopo aver dichiarato aperta la seduta, il Presidente del Consiglio sceglie e nomina tra i consiglieri tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.

2. Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza dei gruppi di minoranza ove questa sia presente.

3. Il Presidente riferisce, se del caso, su fatti o notizie che possono interessare il Consiglio.

4. Dopo di che si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono iscritti nell'elenco, salvo diversa decisione del Consiglio.

Art. 41

Sospensione e aggiornamento della seduta

1. Il Presidente del Consiglio può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta; il Consiglio Generale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei rappresentanti dei Gruppi Consiliari.

2. Ove il Consiglio non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.

3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dal Consiglio Generale con apposita votazione, su proposta del Presidente del Consiglio o su richiesta dei consiglieri; di esso è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta, con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.



Art. 42

Norme generali sulla discussione

1. La discussione sulle proposte di deliberazioni è introdotta dalla relazione del Presidente del Consiglio, del Presidente della Comunità Montana, dell'Assessore competente per materia ovvero del Consigliere proponente.
2. Dopo la relazione, il Presidente del Consiglio apre la discussione concedendo la parola ai Consiglieri che richiedano di parlare.
3. Il Presidente del Consiglio può autorizzare dirigenti della Comunità a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione.
4. Qualora non vi siano richieste di intervento, ovvero al termine della discussione il Presidente mette in votazione la proposta.
5. I Consiglieri che si assentano nel corso della seduta dovranno darne comunicazione al segretario, affinché questi ne dia menzione nel verbale di seduta. In mancanza il consigliere sarà considerato, comunque, presente.
6. I Consiglieri che intervengono nella riunione dopo l'inizio della seduta, o dopo essersi assentati, dovranno darne, ugualmente, comunicazione al Segretario Generale affinché ne annoti la presenza nel verbale di seduta.

Art. 43

Regole per la discussione delle proposte

1. La discussione è diretta dal Presidente del Consiglio il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta. Hanno la precedenza il Presidente della Comunità Montana, colui che la richiede per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del Consiglio.
3. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non ottemperino ai suoi inviti, e può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.
4. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.



Art. 44

Disciplina degli interventi

1. I Consiglieri parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre al Consiglio, debbono esprimersi in modo corretto e conveniente ed attenersi all'argomento in discussione.
2. Il Consigliere relatore, il Presidente della Comunita' Montana o l'Assessore competente per materia illustrano l'argomento in discussione per non più di quindici minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Presidente del Consiglio per brevi precisazioni o chiarimenti; su ciascun argomento puo' quindi intervenire ogni consigliere per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di dieci minuti.
3. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può prevedere, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi.
4. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto; al Presidente della Comunita' Montana e ai componenti della Giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni o chiarimenti che il Presidente del Consiglio consideri utili allo svolgimento della discussione.
5. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e lo consegna al Segretario Generale.

Art. 45

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da ciascun consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse; su tali questioni, introdotte dal proponente, per non più di cinque minuti, può parlare soltanto un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.
3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente del Consiglio dà lettura delle richieste eventualmente pervenute. Il Consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni; il Presidente per l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.



[Handwritten signature]

4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico; se la sospensiva è approvata, l'argomento è rinviato.

ART. 46

Presentazione di emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Presidente della Comunità, dagli Assessori, dai Consiglieri o dalle commissioni consiliari; agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub-emendamenti.
2. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio Generale di norma all'inizio della seduta; i sub-emendamenti vengono presentati per iscritto in aula.
3. Il Presidente dell'Ente e gli Assessori possono presentare emendamenti senza i limiti di cui al precedente comma 2; in caso di assenza del Presidente gli emendamenti della Giunta sono presentati dal Vice Presidente o dall'Assessore delegato per materia.
4. Il Presidente del Consiglio, quando ritiene che l'emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del Dirigente competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il Consiglio del parere reso; in assenza del parere, il Presidente può disporre la sospensione della discussione o il rinvio ad altra seduta.
5. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati.

Art.47

Discussione degli emendamenti

1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione; qualora il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
2. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti.
3. I sub-emendamenti e gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Presidente del Consiglio ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.



ART. 48
Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarlo, ed il Presidente del Consiglio , ove ritenga fondata la richiesta, concede la parola al richiedente; qualora la richiesta non venga accolta ed il consigliere insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta.
4. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare le proprie dichiarazioni.

Art. 49

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione; la sua trattazione ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione.
2. Sulla mozioni d'ordine decide il Presidente del Consiglio , sentito il parere del Segretario; il Presidente può richiedere il voto del consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Il Presidente del Consiglio ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo.

ART. 50

Chiusura della discussione

1. La discussione è chiusa dal Presidente del Consiglio quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.



[Handwritten signature]

ART. 51

Dichiarazioni di voto

1. Dopo che il Presidente del Consiglio ha chiuso la discussione, la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora un consigliere intenda esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del proprio gruppo ha facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto per non più di tre minuti.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.

CAPO IV - COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 52

Comunicazioni e commemorazioni

1. Il Presidente della Comunità e il Presidente del Consiglio possono dare in ogni momento della seduta comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno che riguardino comunque il Consiglio; tali comunicazioni non danno luogo a discussione né a votazione.
2. I consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato; a tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, la richiesta viene sottoposta al Presidente che può concedere la parola ai richiedenti dopo l'approvazione dei verbali.

ART. 53

Interrogazioni interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività.
2. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni o gli ordini del giorno, redatti in modo insufficiente, scorretto e sconveniente ovvero contrario a norme di legge non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal Presidente con atto motivato.

ART. 54

Risposta alle interrogazioni

1. Il consigliere che ha presentato l'interrogazione ha diritto di illustrarla al Consiglio per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Le risposte alle interrogazioni vengono date in Consiglio dal Presidente della Comunità Montana o da un assessore; esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e



possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto; la replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta solamente al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

ART. 55

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Dopo le risposte fornite, per conto della giunta, dal Presidente della Comunità Montana o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a tre minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi; tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. Il Consigliere che non sia soddisfatto delle risposte avute in ordine ad una interpellanza può presentare sullo stesso argomento una mozione.

Art. 56

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento, o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente; intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 57

Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione é illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore; il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
3. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.



5. Le mozioni sono messe in votazione secondo le disposizioni del successivo capo .
6. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.

Capo V - Pubblicità delle sedute

ART. 58

Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari

1. Di regola le sedute del consiglio Generale sono pubbliche tranne due eccezioni:

a) seduta segreta di pieno diritto: il pubblico è interdetto dalla sala consiliare quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi, valutazioni o apprezzamenti su una o più persone determinate;

b) seduta segreta per dichiarazione del Consiglio: qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, e nel caso di trattazione di argomenti che potrebbero compromettere interessi dell'Ente, pur non trattandosi di questioni su persone, il consiglio ove ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico, adotta una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta.

2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

Art. 59

Presenze nelle sedute segrete

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i componenti il consiglio ed il Segretario Generale, oltre al personale incaricato di mansioni strettamente necessarie allo svolgimento dei lavori Consiliari.

Art. 60

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del consiglio deve tenere un comportamento corretto e civile, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.

3. Il Presidente del consiglio generale , dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1; qualora,



comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

4. La Forza Pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente del Consiglio ed interviene solo su sua richiesta.

CAPO VI - OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 61

Sistemi di votazione

1. La votazione non può aver validamente luogo se i componenti il consiglio non si trovano in numero legale.
2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali si prendono a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.
3. Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta; sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicano, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

ART. 62

Ordine delle votazioni

1. Per ciascun argomento in ordine al quale il consiglio è chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:
 - a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti la esclusione della discussione e del voto sull'argomento ;
 - b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento;
 - c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte, presentate in Consiglio ;
 - d) poi le singole parti del provvedimento proposto, qualora la votazione per parti separate venga richiesta da almeno dieci Consiglieri;
 - e) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

Art. 63

Votazione palese

1. La votazione palese viene effettuata di norma per alzata di mano; può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.
2. Nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto la votazione palese viene effettuata per appello nominale; a tal fine il Presidente chiama i consiglieri presenti, e ciascuno di essi esprime il proprio voto in tale ordine dichiarando se è favorevole o contrario alla proposta, ovvero di astenersi dalla votazione.

Art. 64


Votazione segreta

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.
2. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.
- 3) Le schede sono distrutte a conclusione della seduta Consiliare.
4. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal Segretario.
4. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 65

Voto limitato

1. Qualora il consiglio debba procedere alla nomina di componenti di commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato.
2. A tal fine, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, ciascun consigliere può scrivere nella scheda un numero di nomi non superiore al numero di componenti attribuito alla maggioranza, e risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sono eletti i Consiglieri più anziani di età'.



Art. 66

Calcolo della maggioranza

1. Le deliberazioni del consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
3. Qualora la votazione avvenga in forma palese, coloro che si astengono dalla votazione si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivono una maggioranza qualificata.

Art. 67

Computo dei votanti

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:
 - a) nel caso di votazione palese: non si computano tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;
 - b) nel caso di scrutinio segreto: si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche, le nulle e le non leggibili, per cui il consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare prima del voto la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

Art. 68

Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne accerta l'esito e lo proclama con le formule "Il consiglio Generale approva" ovvero "Il consiglio generale non approva".
2. In caso di votazione segreta il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del segretario, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del consiglio in caso di contestazione.



Art. 69

Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente del Consiglio può, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il segretario, annullare la votazione e disporre la immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 70

Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

CAPO VII - VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 71

Verbale

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che contiene soltanto le deliberazioni che il consiglio ha adottato.

2. Per le discussioni il processo verbale conterrà, succintamente, l'oggetto e i nomi di coloro che hanno partecipato alla discussione;

3. Il processo verbale è curato dal Segretario Generale ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio Generale.


TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 72

Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, e vengono indicati i consiglieri partecipanti alla votazione e l'esito della votazione, con indicazione nominativa dei consiglieri favorevoli, contrari e astenuti.

3. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.



Art. 73

Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla giunta ai sensi dell'art. 42, comma 4, del T.U.E.L., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione.
2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 74

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L., le Deliberazioni Consiliari sono pubblicate, a cura del Segretario Generale, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di Regolamento .

Art. 75

Esecutività delle deliberazioni

1. La esecutività delle Deliberazioni Consiliari è disciplinata dalle vigenti disposizioni della legge Statale e Regionale.
2. Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della stessa maggioranza dei consiglieri richiesta per l'approvazione dell'atto.

Art. 76

Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo

1. Alle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo si applicano le disposizioni speciali di cui agli artt. 174 e 227 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 77

Annulamento, revoca e modifica delle deliberazioni

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni ritenute illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.
2. Il Consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.



3. Il Consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.

4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati; il Segretario Generale appone sugli atti annullati apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 78

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia prevista dall'art. 52 del T.U.E.L. deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Comunità Montana, e va presentata all'ufficio del Presidente del Consiglio. La mozione di sfiducia deve contenere le nuove linee politico-amministrative e l'indicazione del Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio, qualora la mozione non sia conforme alle prescrizioni di legge, la dichiara irricevibile con atto motivato da comunicarsi al primo dei firmatari; ove ricevibile, il Presidente del Consiglio ne trasmette subito copia al Presidente della Comunità Montana, a tutti i consiglieri ed all'Ufficio Territoriale di Governo e provvede alla convocazione del Consiglio Generale.

3. La seduta consiliare per la trattazione della mozione di sfiducia deve tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; in tale seduta il Consiglio non può trattare altri argomenti, salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità, che vanno trattati per primi.


4. L'approvazione della mozione di sfiducia, effettuata per appello nominale, comporta la cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta e la proclamazione del nuovo Presidente proposto e della nuova Giunta. La mozione si intende approvata se riporta un numero favorevole di voti pari alla meta' piu' uno dei consiglieri assegnati.

5. Il Segretario Generale informa l'Ufficio Territoriale di Governo della avvenuta approvazione della mozione di sfiducia e della proclamazione del nuovo Presidente.

Art. 79

Documento politico-programmatico di mandato

1.- Ciascun Consigliere o i gruppi consiliari possono presentare per iscritto, entro la seduta di approvazione del Bilancio di Previsione, emendamenti al documento, politico-programmatico di mandato approvato ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, proponendo integrazioni, adeguamenti o modifiche congruamente motivati.



2. Le proposte di modifica devono essere sottoscritte da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, e depositate presso il Segretario dell'Ente, .

3. Il Segretario, previa acquisizione al protocollo dell'Ente, rimette al Presidente del Consiglio le proposte di emendamento di cui al precedente punto 1 per l'iscrizione all'O.D.G. del Consiglio Generale.

4. Le suddette proposte sono operative solo se approvate dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati a mezzo di votazione palese.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 80

Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'art. 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il presente regolamento è approvato dal Consiglio Generale con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

2. Con la stessa maggioranza di cui al primo comma primo il Consiglio Generale approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 81

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, allo Statuto Comunitario nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 82

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.



[Handwritten signature]